



Regolamento sulla liquidazione parziale

valevole dal 1° gennaio 2015

previs 

Quando previdenza
fa rima con trasparenza

Contenuto

1	Presupposti	2
2	Determinazione dei fondi liberi, delle riserve di fluttuazione e degli accantonamenti / giorno di riferimento	3
3	Uscite collettive / individuali	4
4	Piano di ripartizione	5
5	Disavanzo	5
6	Informazione / procedura	6
7	Deliberazione / modifica/ consegna	7

Il consiglio di fondazione di Previs Vorsorge emana il presente regolamento sulla liquidazione parziale sulla base dell'articolo 23 LFLP, dell'articolo 53b e 53d LPP e dell'articolo 27g e 27h OPP2.

1 Presupposti

1.1 I presupposti per una liquidazione parziale a livello di cassa di previdenza si ritengono soddisfatti se

- a) ha luogo una riduzione considerevole dell'organico;
- b) un'impresa viene ristrutturata;
- c) viene sciolto un contratto di affiliazione (in parte o in toto).

Una liquidazione parziale a livello di fondazione non ha mai luogo, in quanto a tale livello non possono esservi fondi liberi, accantonamenti o riserve di fluttuazione.

1.2 Riduzione considerevole dell'organico del datore di lavoro affiliato

Si ha una riduzione considerevole dell'organico quando

- in presenza di un massimo di 25 assicurati attivi nella cassa di previdenza, almeno 4 o almeno il 20% degli averi di vecchiaia della cassa di previdenza,
- in presenza di un numero di assicurati attivi nella cassa di previdenza compreso tra 26 e 50, almeno 5 o almeno il 10% degli averi di vecchiaia della cassa di previdenza,
- in presenza di un numero di assicurati attivi nella cassa di previdenza compreso tra 51 e 200, almeno 10 o almeno l'8% degli averi di vecchiaia della cassa di previdenza,
- in presenza di un numero di assicurati attivi nella cassa di previdenza compreso tra 201 e 500, almeno 15 o almeno il 6% degli averi di vecchiaia della cassa di previdenza,
- in presenza di un numero di assicurati attivi nella cassa di previdenza compreso tra 501 e 1000, almeno 25 o almeno il 4% degli averi di vecchiaia della cassa di previdenza,
- in presenza di oltre 1000 assicurati attivi nella cassa di previdenza, almeno 40 o almeno il 2% degli averi di vecchiaia della cassa di previdenza,

lasciano la cassa di previdenza a seguito di uscite non volontarie.

1.3 Ristrutturazione presso un datore di lavoro affiliato

Ci si trova in presenza di una ristrutturazione quando ambiti di attività preesistenti vengono accorpati, chiusi, venduti, esternalizzati o modificati in altro modo comparabile.

Una ristrutturazione comporta una liquidazione parziale quando

- in presenza di un massimo di 25 assicurati attivi nella cassa di previdenza, almeno 4 o almeno il 20% degli averi di vecchiaia della cassa di previdenza,
- in presenza di un numero di assicurati attivi nella cassa di previdenza compreso tra 26 e 50, almeno 5 o almeno il 10% degli averi di vecchiaia della cassa di previdenza,
- in presenza di un numero di assicurati attivi nella cassa di previdenza compreso tra 51 e 200, almeno 10 o almeno l'8% degli averi di vecchiaia della cassa di previdenza,
- in presenza di un numero di assicurati attivi nella cassa di previdenza compreso tra 201 e 500, almeno 15 o almeno il 6% degli averi di vecchiaia della cassa di previdenza,
- in presenza di un numero di assicurati attivi nella cassa di previdenza compreso tra 501 e 1000, almeno 25 o almeno il 4% degli averi di vecchiaia della cassa di previdenza,
- in presenza di oltre 1000 assicurati attivi nella cassa di previdenza, almeno 40 o almeno il 2% degli averi di vecchiaia della cassa di previdenza,

lasciano la cassa di previdenza a seguito di uscite non volontarie.

1.4 Scioglimento di un contratto di affiliazione

Ci si trova in presenza di uno scioglimento integrale del contratto di affiliazione quando sono interessati tutti i rapporti assicurativi (assicurati attivi e aventi diritto a una rendita). Si ha invece uno scioglimento parziale del contratto di affiliazione quando se ne va la totalità degli assicurati attivi, ma nella cassa di previdenza rimangono gli aventi diritto a una rendita.

Quando tutti gli assicurati attivi di una cassa di previdenza lasciano la fondazione, questi portano con sé tutti i fondi disponibili nella cassa di previdenza (meno le eventuali spese). La fondazione risponde esclusivamente nella misura del patrimonio esistente della corrispondente cassa di previdenza. Se gli assicurati passano tutti insieme a un nuovo istituto di previdenza, non occorre eseguire alcuna procedura di liquidazione totale / parziale in relazione alla cassa di previdenza.

Qualora nell'ambito della cassa di previdenza vi siano più datori di lavoro affiliati, la fattispecie della liquidazione parziale della cassa di previdenza in caso di scioglimento totale o parziale del contratto di affiliazione sussiste soltanto se ciò comporta la riduzione del capitale di previdenza nella cassa di previdenza almeno dello 0,05%.

Se lo scioglimento del contratto di affiliazione interessa anche le persone aventi diritto a una rendita presenti nella cassa di previdenza beneficiari di rendita, allora avrà luogo una liquidazione parziale della cassa di previdenza beneficiari di rendita.

1.5 Intervallo di tempo in caso di riduzione dell'organico o ristrutturazione

Fa stato la riduzione dell'organico o la ristrutturazione che si concretizza presso un datore di lavoro affiliato entro un intervallo di tempo di 12 mesi dopo una delibera corrispondente degli organi competenti. Se la riduzione avviene nel corso di un periodo più lungo o più breve, fa stato tale termine. Nel caso di una progressiva riduzione del personale, il termine è di almeno 24 mesi.

2 Determinazione dei fondi liberi, delle riserve di fluttuazione e degli accantonamenti / giorno di riferimento

- 2.1 La base per la determinazione dei fondi liberi, delle riserve di fluttuazione e degli accantonamenti è costituita dal bilancio tecnico e dal bilancio commerciale sottoposto a revisione contabile dall'ufficio di revisione conformemente ai principi contabili Swiss GAAP RPC 26 della relativa cassa di previdenza, nonché dal grado di copertura della relativa cassa di previdenza nel giorno di riferimento per la liquidazione parziale.

- 2.2 Il consiglio di fondazione stabilisce il giorno di chiusura del bilancio, che è solitamente il giorno di chiusura del bilancio che cade dopo il completamento della fattispecie della liquidazione parziale.
- 2.3 Qualora le attività e passività subiscano una variazione almeno del 5% tra il giorno di chiusura del bilancio per la liquidazione parziale e il trasferimento dei fondi liberi, delle riserve di fluttuazione e degli accantonamenti, avrà luogo un corrispondente adeguamento dei fondi da trasferire.

3 Uscite collettive / individuali

- 3.1 Se sono soddisfatti i presupposti per una liquidazione parziale, sussiste un diritto individuale (nel caso di uscite individuali) e un diritto individuale o collettivo (nel caso di uscite collettive) ai fondi liberi.
- 3.2 Si ha un'uscita collettiva quando più beneficiari insieme passano a un altro istituto di previdenza.
- 3.3 Nel caso di un'uscita collettiva, il diritto a una quota dei fondi liberi è sempre un diritto collettivo quando tali fondi servono per il riscatto degli accantonamenti, delle riserve di fluttuazione o dei fondi liberi dell'istituto di previdenza assuntore. Il consiglio di fondazione deve stabilire se tali presupposti sono soddisfatti.
- 3.4 Nel caso di un'uscita collettiva sussiste, in aggiunta al diritto individuale o collettivo ai fondi liberi, un diritto proporzionale collettivo agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione. Il diritto agli accantonamenti sussiste solo se vengono trasferiti anche i rischi attuariali. Il consiglio di fondazione deve prendere una decisione corrispondente avvalendosi dell'aiuto dell'esperto in previdenza professionale. A tal fine occorre assicurarsi che sia garantito l'interesse alla sussistenza della cassa di previdenza. Al fine di garantire l'interesse alla sussistenza della cassa di previdenza e su raccomandazione dell'esperto in previdenza professionale, il consiglio di fondazione è autorizzato a costituire nuovi accantonamenti per le posizioni restanti nel bilancio della liquidazione parziale e/o a derogare alla ripartizione proporzionale degli accantonamenti tra le posizioni restanti e uscenti.

Nella determinazione del diritto occorre tenere debitamente conto del contributo prestato dal collettivo uscente alla costituzione degli accantonamenti e delle riserve di fluttuazione. Il diritto alle riserve di fluttuazione corrisponde proporzionalmente al diritto al capitale di risparmio e alla riserva matematica.

4 Piano di ripartizione

- 4.1 La ripartizione dei fondi liberi avviene in un primo passaggio tra i gruppi dei beneficiari di rendita e degli assicurati attivi, sulla base delle somme delle riserve matematiche per rendite o delle prestazioni d'uscita spettanti a entrambi i gruppi.
- 4.2 La ripartizione dei diritti avviene in un secondo passaggio.

Per i beneficiari di rendita, la ripartizione si effettua sulla base delle singole riserve matematiche.

Per gli assicurati attivi, i fondi liberi della cassa di previdenza sono fissati in percentuale delle prestazioni d'uscita. Il diritto proporzionale degli assicurati attivi ai fondi liberi corrisponde a tale percentuale applicata alle loro prestazioni d'uscita individuali.

- 4.3 Le prestazioni di libero passaggio, i riscatti volontari, i rimborsi di prelievi anticipati per la promozione della proprietà abitativa e i conferimenti a seguito di divorzi che hanno luogo nei due anni precedenti il giorno di chiusura del bilancio per la liquidazione parziale sono detratti dalla prestazione d'uscita. I prelievi anticipati per la promozione della proprietà abitativa e i pagamenti a seguito di divorzi effettuati nello stesso periodo vengono sommati alla prestazione d'uscita.

5 Disavanzo

- 5.1 Se alla data di chiusura del bilancio la cassa di previdenza interessata presenta una copertura insufficiente ai sensi dell'articolo 44 OPP2, le prestazioni d'uscita dei beneficiari vengono ridotte proporzionalmente. Se il trasferimento interessa anche le riserve matematiche per rendite, anche queste vengono ridotte proporzionalmente.
- 5.2 Le prestazioni di libero passaggio, i riscatti volontari, i rimborsi di prelievi anticipati per la promozione della proprietà abitativa e i conferimenti a seguito di divorzi che hanno luogo nei due anni precedenti il giorno di chiusura del bilancio per la liquidazione parziale sono detratti dalla prestazione d'uscita. I prelievi anticipati per la promozione della proprietà abitativa e i pagamenti a seguito di divorzi effettuati nello stesso periodo vengono sommati alla prestazione d'uscita.
- 5.3 La base per la determinazione del disavanzo è costituita dal bilancio tecnico attuale e dal grado di copertura della cassa di previdenza interessata.
- 5.4 Gli averi di vecchiaia dei beneficiari ai sensi della LPP (art. 18 LFLP) non devono essere ridotti. Qualora gli averi di vecchiaia dei beneficiari ai sensi della LPP (art. 18 LFLP) non siano interamente coperti dal patrimonio di previdenza a causa del grado di copertura della cassa di previdenza interessata, il datore di lavoro dovrà provvedere a compensare tale disavanzo conformemente alle disposizioni del contratto di affiliazione.
- 5.5 Nel caso in cui la prestazione d'uscita non ridotta o la riserva matematica non ridotta siano già state bonificate, l'importo bonificato in eccesso dovrà essere restituito.
- 5.6 Qualora le attività e passività subiscano una variazione almeno del 5% tra il giorno di chiusura del bilancio per la liquidazione parziale e il trasferimento dei fondi, avrà luogo un corrispondente adeguamento del disavanzo.

6 Informazione / procedura

6.1 Il consiglio di fondazione deve constatare l'esistenza della fattispecie di liquidazione parziale e deliberarne l'esecuzione. In tale contesto deve stabilire in particolare l'evento che ha condotto alla liquidazione parziale, il suo momento esatto nonché l'intervallo di tempo determinante ai sensi del punto 1.5.

6.2 Il consiglio di fondazione stabilisce

- i fondi liberi a livello di cassa di previdenza
- un eventuale disavanzo a livello di cassa di previdenza
- le riserve di fluttuazione e gli accantonamenti a livello di cassa di previdenza
- il piano di ripartizione

nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento.

È possibile rinunciare all'esecuzione di una liquidazione parziale se questa non risulta sensata dal punto di vista economico. È il consiglio di fondazione a decidere se una liquidazione parziale debba avere o meno luogo.

Il consiglio di fondazione deve quindi informarne l'ufficio di revisione.

6.3 Il consiglio di fondazione informa tutti i beneficiari interessati dalla liquidazione parziale in maniera adeguata, puntuale e completa in merito alla liquidazione parziale e alle singole fasi della procedura, segnalando ai beneficiari che per 30 giorni hanno la possibilità di visionare i documenti determinanti, tra cui in particolare il piano di ripartizione. Eventuali dubbi e contestazioni devono essere sottoposti al consiglio di fondazione entro tale termine ai fini di una presa di posizione.

6.4 I beneficiari hanno il diritto di far verificare all'autorità di vigilanza competente i presupposti, la procedura e il piano di ripartizione entro 30 giorni dal ricevimento della presa di posizione del consiglio di fondazione. L'esito della verifica dell'autorità di vigilanza viene formulato sotto forma di decisione. È possibile presentare ricorso al Tribunale amministrativo federale, entro 30 giorni, contro la decisione dell'autorità di vigilanza. Tale ricorso ha effetto sospensivo soltanto se il presidente della sezione competente del Tribunale amministrativo federale o il giudice dell'istruzione lo decide d'ufficio o dietro richiesta del ricorrente. Se non viene concesso alcun effetto sospensivo, la decisione del Tribunale amministrativo federale avrà effetto soltanto a favore o a carico del ricorrente.

6.5 Qualora non sia stata presentata alcuna richiesta di verifica all'autorità di vigilanza e tutti i dubbi siano stati chiariti e le contestazioni risolte con il consiglio di fondazione, quest'ultimo provvederà alla liquidazione parziale.

6.6 L'ufficio di revisione verifica, nell'ambito della rendicontazione ordinaria, se la liquidazione parziale è avvenuta in maniera corretta. La relazione sulla liquidazione parziale è allegata al conto annuale.

7 Deliberazione / modifica / consegna

- 7.1 Il presente regolamento è stato deliberato dal consiglio di fondazione in occasione della sua riunione del 19 giugno 2014 e del 21 ottobre 2015. Esso può essere modificato in ogni momento dal consiglio di fondazione nel rispetto delle prescrizioni di legge. Entra in vigore con decisione dell'autorità di vigilanza con effetto retroattivo il 1° gennaio 2015.
- 7.2 Il regolamento ed eventuali adattamenti devono essere sottoposti all'autorità di vigilanza competente per l'approvazione e consegnati a tutti i beneficiari dopo essere stati approvati.

Previs Previdenza

Peter Flück
Presidente del consiglio di fondazione

Stefan Muri
Direttore

Previs Previdenza | Brückfeldstrasse 16 | Casella postale
CH-3001 Bern | T 031 963 03 00 | F 031 963 03 33
info@previs.ch | www.previs.ch



● ethos^{member}